

CODICE MONDIALE DI ETICA DEL TURISMO

Adottato dalla XIII Assemblea Generale dell'Organizzazione Mondiale del Turismo Santiago, Cile, 10 ottobre 1999

L'Assemblea Generale Ricordando

-di aver previsto, nel corso della sessione svoltasi a Istanbul nel 1997, la creazione di un Comitato speciale incaricato di elaborare il Codice etico mondiale per il turismo, e che questo Comitato si è riunito a Cracovia, Polonia, il 7 ottobre 1998 in occasione della sessione del Comitato di Sostegno alla Qualità, al fine di esaminare una bozza di detto Codice;

-che, a partire da queste prime riflessioni, il Segretario Generale, con l'aiuto del Consigliere giuridico dell'OMT, ha elaborato il progetto di Codice etico mondiale per il turismo che è stato sottoposto allo studio del Consiglio Imprenditoriale dell'OMT, delle Commissioni regionali e, per ultimo, del Consiglio esecutivo nel corso della sua sessantesima sessione, e che ognuno di questi organi è stato chiamato a formulare le sue osservazioni;

-che i Membri dell'OMT sono stati invitati a far conoscere per iscritto le osservazioni o i suggerimenti che non avevano potuto presentare durante le suddette riunioni,

Osservando:

-che il principio del Codice Etico mondiale per il turismo ha suscitato un grande interesse tra le delegazioni che hanno preso parte alla settima riunione della Commissione sullo Sviluppo Sostenibile (CSS) nell'aprile 1999 a New York;

-che, al termine della riunione della CSS, il Segretario Generale ha avviato consultazioni supplementari con istituzioni rappresentative dell'industria turistica e del mondo del lavoro, come pure con diverse organizzazioni non governative interessate in questo processo;

-che, in seguito a queste discussioni e consultazioni, il Segretario Generale ha ricevuto numerosi contributi scritti, di cui si è tenuto conto nella misura del possibile nella redazione del progetto sottoposto alla considerazione dell'Assemblea,

Riaffermando che il Codice mondiale dell'etica del turismo intende realizzare una sintesi dei diversi documenti, codici e dichiarazioni della stessa natura o di simile proposito pubblicati nel corso degli anni, di arricchirli con considerazioni nuove nate dall'evoluzione delle nostre società, e di servire così da quadro di riferimento per i protagonisti del turismo mondiale all'inizio del nuovo secolo e del nuovo millennio,

Adotta il Codice etico mondiale per il turismo, il cui testo è il seguente:

Preambolo

Noi, Membri dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT), rappresentanti dell'industria turistica mondiale, delegati di Stati, territori, imprese, istituzioni e organismi riuniti in Assemblea Generale a Santiago del Cile il 10 ottobre 1999,

Riaffermando gli obiettivi enunciati nell'articolo 3 degli Statuti dell'Organizzazione mondiale del turismo, e coscienti del ruolo "decisivo e centrale" riconosciuto a questa Organizzazione dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella promozione e nello sviluppo del turismo, al fine di contribuire alla crescita economica, alla comprensione internazionale, alla pace e alla prosperità, come pure al rispetto universale e all'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione;

Profondamente convinti che, attraverso il contatto diretto, spontaneo e immediato che permette tra uomini e donne di culture e modi di vita diversi, il turismo rappresenta una forza viva al servizio della pace nonché un fattore di amicizia e di comprensione tra i popoli del mondo;

Attenendoci ad una logica tesa a conciliare la tutela ambientale, lo sviluppo economico e la lotta contro la povertà in maniera sostenibile, così come formulata dalle Nazioni Unite nel 1992, in occasione del "Summit della Terra" di Rio di Janeiro ed espressa nel Programma d'azione 21, adottato in quella circostanza;

Tenendo conto della rapida e continua crescita, sia passata che prevedibile, dell'attività turistica, originata da motivi di svago, affari, cultura, religione o salute, e dei suoi poderosi effetti, positivi e negativi, sull'ambiente, l'economia, la società dei paesi di origine e di accoglienza, sulle comunità locali e le popolazioni autoctone, così come sui rapporti e gli scambi internazionali;

Mossi dal desiderio di promuovere un turismo responsabile, sostenibile e accessibile a tutti nell'ambito del diritto appartenente ad ogni persona di utilizzare il proprio tempo libero per svago o viaggi, e nel rispetto delle scelte di società di tutti i popoli;

Convinti altresì che l'industria turistica mondiale, nel suo insieme, trarrebbe un notevole vantaggio movendosi in un ambiente che favorisse l'economia di mercato, l'impresa privata e la libertà di commercio, che gli permettesse di ottimizzare i suoi effetti benefici in termini di creazione di attività e di impiego;

Fermamente convinti inoltre che, a condizione che siano rispettati alcuni principi ed alcune norme, un turismo responsabile e sostenibile non è affatto incompatibile con la crescente liberalizzazione delle condizioni che regolamentano gli scambi di servizi e sotto la cui egida operano le imprese di questo settore, e che è possibile conciliare, in questo ambito, economia ed ecologia, ambiente e sviluppo, apertura agli scambi internazionali e protezione delle identità sociali e culturali;

Considerando che, con un tale approccio, tutti i protagonisti dello sviluppo turistico - amministrazioni nazionali, regionali e locali, imprese, associazioni professionali, operatori del settore, organizzazioni non governative e organismi di ogni tipo appartenenti all'industria turistica - così come le comunità di accoglienza, i mezzi di comunicazione e gli stessi turisti, hanno responsabilità diverse ma interdipendenti nella valorizzazione individuale e sociale del turismo, e che la formulazione dei diritti e doveri di ciascuno contribuirà alla realizzazione di questo obiettivo; Determinati, in linea con gli obiettivi perseguiti dalla stessa Organizzazione Mondiale del Turismo in seguito alla risoluzione 364 (XII) adottata nel corso della Assemblea Generale del 1997 ad Istanbul, a promuovere una vera collaborazione tra operatori pubblici e privati dello sviluppo turistico, e desiderosi di vedere che una collaborazione e una cooperazione della stessa natura si estenda, in modo aperto ed equilibrato, alle relazioni tra i paesi di provenienza e di accoglienza e le loro rispettive industrie turistiche;

Esprimendo la nostra volontà di dare continuità alle Dichiarazioni di Manila del 1980 sul turismo mondiale e del 1997 sull'impatto del turismo sulla società, così come alla Carta del turismo e al Codice del turista adottati a Sofia nel 1985 sotto l'egida dell'OMT;

Ritenendo tuttavia che questi strumenti debbano essere integrati da un insieme di principi interdipendenti ai fini della loro interpretazione e applicazione, sulla base dei quali i protagonisti dello sviluppo turistico dovranno improntare la propria condotta all'inizio del XXI secolo;

Utilizzando, ai fini del presente strumento, le definizioni e le classificazioni applicabili ai viaggi, e in particolare le nozioni di "visitatore", "turista" e "turismo", così come adottate dalla Conferenza Internazionale di Ottawa, tenutasi dal 24 al 28 giugno 1991, e approvate, nel 1993, dalla Commissione di Statistica delle Nazioni Unite nel corso della sua ventisettesima sessione; Riferendoci in particolare ai seguenti strumenti:

.Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dell'O dicembre 1948; .Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, del 16 dicembre 1966;

.Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, del 16 dicembre 1966; .Convenzione di Varsavia sul Trasporto Aereo, del 12 ottobre 1929; .Convenzione di Chicago sull'Aviazione Civile Internazionale, del 7 dicembre

1944, e relative Convenzioni di Tokyo, La Haya e Montreal;

.Convenzione sulle strutture doganali per il turismo, del 4 luglio 1954, e Protocollo associato;

.Convenzione relativa alla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale, del 23 novembre 1972;

.Dichiarazione di Manila sul Turismo Mondiale, del 10 ottobre 1980; .Risoluzione della VI Assemblea Generale dell'OMT (Sofia) sull'adozione della Carta del Turismo e del Codice del Turista, del 26 settembre 1985; .Convenzione relativa ai Diritti del Fanciullo, del 26 gennaio 1990; .Risoluzione della IX Assemblea Generale dell'OMT (Buenos Aires) riguardante in particolare l'agevolazione dei viaggi e la sicurezza e protezione dei turisti, del 4 ottobre 1991;

.Dichiarazione di Rio de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo, del 13 giugno 1992;

.Accordo Generale sul Commercio di Servizi, del 15 aprile 1994;

.Convenzione sulla biodiversità, del 6 gennaio 1995;

.Risoluzione della XI Assemblea Generale dell'OMT (Il Cairo) sulla prevenzione del turismo sessuale organizzato, del 22 ottobre 1995;

.Dichiarazione di Stoccolma contro lo sfruttamento sessuale a fini commerciali dei bambini, del 28 agosto 1996;

.Dichiarazione di Manila sull' impatto del turismo sulla società, del 22 maggio 1997;

.Convenzioni e raccomandazioni adottate dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro in materia di convenzioni collettive, di proibizione del lavoro forzato e del lavoro minorile, difesa dei diritti delle popolazioni autoctone, uguaglianza di trattamento e non discriminazione nel lavoro; afferriamo il diritto al turismo e alla libertà di spostamento per motivi turistici, ribadiamo la nostra volontà di promuovere un sistema turistico mondiale, equo, responsabile e sostenibile, i cui benefici vengano condivisi da tutti i settori della società, nel contesto di un' economia internazionale aperta e liberalizzata, e a tal fine, proclamiamo solennemente i principi del Codice Mondiale di Etica del Turismo.

Principi

Articolo 1

Il contributo del turismo alla comprensione e al rispetto reciproco tra i popoli e le società

1) La comprensione e la promozione dei valori etici comuni dell'umanità, in uno spirito di tolleranza e di rispetto della diversità delle credenze religiose, filosofiche e morali, sono allo stesso tempo fondamento e conseguenza di un turismo responsabile; i responsabili dello sviluppo turistico e i turisti stessi devono prestare attenzione alle tradizioni e alle pratiche sociali e culturali di tutti i popoli, comprese quelle delle minoranze e delle popolazioni autoctone, e riconoscerne la ricchezza;

2) Le attività turistiche devono essere condotte in armonia con le peculiarità e le tradizioni delle regioni e dei paesi d'accoglienza, e nell'osservanza delle loro leggi, usi e costumi;

3) Le comunità d'accoglienza, da una parte, e i professionisti locali, dall'altra, devono imparare a conoscere e a rispettare i turisti che li visitano, e ad informarsi sui loro modi di vita, sui loro gusti e sulle loro aspettative; l'educazione e la formazione impartite ai professionisti contribuiscono a un' accoglienza ospitale;

4) Le autorità pubbliche hanno il compito di assicurare la protezione dei turisti e dei visitatori, così come dei loro beni; esse devono rivolgere un'attenzione particolare alla sicurezza dei turisti stranieri, a motivo della loro particolare vulnerabilità; devono facilitare l'introduzione di mezzi d'informazione, prevenzione, protezione, assicurazione ed assistenza specifici, che corrispondano ai loro bisogni; gli attentati, le aggressioni, i sequestri o le minacce rivolte ai turisti o agli addetti all'industria turistica, così come le distruzioni intenzionali di installazioni turistiche o di elementi del patrimonio culturale o naturale, devono essere severamente condannati e repressi secondo le rispettive legislazioni nazionali;

5) Durante i loro viaggi, i turisti e i visitatori devono evitare ogni atto criminale o considerato delittuoso dalle leggi del paese visitato, e da ogni comportamento che possa risultare offensivo o ingiurioso alle popolazioni locali, o arrecare danno all'ambiente del luogo; devono astenersi da qualsiasi traffico di droga, armi, oggetti di antiquariato, specie protette, prodotti e sostanze pericolose o proibite dalle normative nazionali;

6) I turisti e i visitatori hanno la responsabilità di informarsi, prima ancora della loro partenza, sulle caratteristiche dei paesi che si apprestano a visitare; devono essere coscienti dei rischi in materia di salute e di sicurezza inerenti ad ogni spostamento al di fuori del proprio ambiente abituale, e comportarsi in modo da ridurre al minimo tali rischi;

Articolo 2

Il turismo, strumento di crescita individuale e collettiva 1) Il turismo, attività più frequentemente associata al riposo, alla distensione, allo sport, all'accesso alla cultura e alla natura, deve essere concepito e praticato come un mezzo privilegiato di crescita individuale e collettiva; praticato con la necessaria apertura di spirito, costituisce un fattore insostituibile di autoeducazione personale, di mutua tolleranza e di apprendimento delle legittime differenze tra popoli e culture, così come delle loro diversità;

2) Le attività turistiche devono rispettare l'uguaglianza di uomini e donne; devono tendere alla promozione dei diritti umani e, in particolare, dei diritti specifici dei gruppi più vulnerabili, quali i bambini, gli anziani, i portatori di handicap, le minoranze etniche e i popoli autoctoni;

- 3) Lo sfruttamento degli esseri umani in qualunque sua forma, in particolare quello sessuale e quando colpisce i bambini, si scontra con gli obiettivi fondamentali del turismo e costituisce la negazione dello stesso; pertanto, in conformità al diritto internazionale, esso deve essere energicamente combattuto con la cooperazione di tutti gli Stati interessati, e sanzionato con rigore dalle legislazioni nazionali tanto dei paesi visitati quanto di quelli di provenienza di coloro che hanno commesso tali atti, anche quando questi ultimi sono stati perpetrati all'estero;
- 4) I viaggi effettuati per motivi di religione, salute, educazione e scambio culturale o linguistico, costituiscono forme particolarmente interessanti di turismo, che meritano di essere incoraggiate;
- 5) L'introduzione nei programmi di educazione di un insegnamento sul valore degli scambi turistici, dei loro benefici economici, sociali e culturali, ma anche dei loro rischi, deve essere incoraggiata;

Articolo 3

Il turismo, fattore di sviluppo sostenibile

- 1) È dovere di tutti i protagonisti dello sviluppo turistico salvaguardare l'ambiente e le risorse naturali, nella prospettiva di una crescita economica sana, continua e sostenibile, tale da soddisfare equamente i bisogni e le aspirazioni delle generazioni presenti e future;
- 2) Tutte le forme di sviluppo turistico che permettono di economizzare le risorse naturali rare e preziose, in particolare l'acqua e l'energia, nonché di evitare per quanto possibile la produzione di rifiuti, devono essere privilegiate ed incoraggiate dalle autorità pubbliche nazionali, regionali e locali;
- 3) Lo scaglionamento nel tempo e nello spazio dei flussi di turisti e visitatori, specialmente quelli derivanti dalle ferie retribuite e dalle vacanze scolastiche, così come una distribuzione più equilibrata degli accessi devono essere incoraggiati allo scopo di ridurre la pressione dell'attività turistica sull'ambiente, e accrescerne l'impatto benefico sull'industria turistica e l'economia locale;
- 4) Le infrastrutture devono essere concepite e le attività turistiche programmate in modo tale da proteggere il patrimonio naturale costituito dagli ecosistemi e dalla biodiversità, e da preservare le specie minacciate della fauna e della flora selvatiche; i responsabili dello sviluppo turistico, e in particolare i professionisti del settore, devono consentire che vengano imposti limiti alle loro attività quando queste sono esercitate in spazi particolarmente vulnerabili: regioni desertiche, polari o d'alta montagna, zone costiere, foreste tropicali o zone umide, idonee alla creazione di parchi naturali o riserve protette;
- 5) Il turismo naturalistico e l'ecoturismo sono riconosciuti come forme di particolare arricchimento e valorizzazione del turismo, a condizione che rispettino il patrimonio naturale e le popolazioni locali e rispondano alla capacità di accoglienza dei luoghi;

Articolo 4

Il turismo quale mezzo per utilizzare il patrimonio culturale dell'umanità e contribuire al suo arricchimento

- 1) Le risorse turistiche appartengono al patrimonio comune dell'umanità; le comunità nei cui territori si trovano, hanno nei loro confronti diritti e obblighi particolari;
- 2) Le politiche e le attività turistiche devono essere condotte nel rispetto del patrimonio artistico, archeologico e culturale, che devono proteggere e trasmettere alle generazioni future; una cura particolare viene rivolta alla conservazione e alla valorizzazione dei monumenti, santuari e musei, nonché dei siti di interesse storico o archeologico, che devono essere aperti alle visite dei turisti nel modo più ampio possibile; deve essere incoraggiato l'accesso del pubblico ai beni e ai monumenti culturali di proprietà privata, nel rispetto dei diritti dei loro proprietari, così come agli edifici religiosi, senza arrecare danno alle normali necessità di culto;
- 3) Le risorse finanziarie derivanti dalle visite di siti e monumenti di interesse culturale dovranno, almeno parzialmente, essere utilizzate per il mantenimento, la salvaguardia, la valorizzazione e l'arricchimento di tale patrimonio;
- 4) L'attività turistica deve essere programmata in maniera tale da permettere la sopravvivenza e lo sviluppo delle produzioni culturali e artigianali tradizionali, nonché del folklore, e da non provocare la loro standardizzazione e il loro impoverimento;

Articolo 5

Il turismo, attività vantaggiosa per i paesi e le comunità di accoglienza

- 1) Le popolazioni locali devono essere coinvolte nelle attività turistiche e partecipare in maniera equa ai benefici economici, sociali e culturali che ne derivano, con particolare riferimento alla creazione di occupazione diretta e indiretta che ne consegue;
- 2) Le politiche turistiche devono essere condotte in modo tale da contribuire a migliorare i livelli di vita delle popolazioni delle regioni visitate e soddisfare i loro bisogni; la concezione urbanistica e architettonica e la gestione delle stazioni turistiche e delle strutture di accoglienza devono tendere alla loro integrazione ottimale nel tessuto economico e sociale locale; a parità di competenza, deve essere data priorità all'impiego di manodopera locale;
- 3) Un'attenzione particolare deve essere rivolta ai problemi specifici delle zone costiere e dei territori insulari, così come delle regioni rurali o montane vulnerabili, per le quali il turismo rappresenta spesso una delle rare opportunità di sviluppo di fronte al declino delle attività economiche tradizionali;
- 4) I professionisti del turismo, e in particolare gli investitori, devono, nel quadro dei regolamenti stabiliti dalle pubbliche autorità, effettuare studi sull'impatto dei loro progetti di sviluppo sull'ambiente e sulla territorio naturale; devono altresì fornire, con la massima trasparenza ed obiettività, informazioni circa i loro programmi futuri e le loro ripercussioni prevedibili, e favorire un confronto sul loro contenuto con le popolazioni interessate; .

Articolo 6

Obblighi degli operatori dello sviluppo turistico

- 1) I professionisti del turismo hanno l'obbligo di fornire ai turisti un'informazione obiettiva e onesta sui luoghi di destinazione e sulle condizioni di viaggio, d'accoglienza e di soggiorno; inoltre, devono assicurare l'assoluta trasparenza delle clausole dei contratti proposti ai loro clienti, tanto per quanto riguarda la natura, il prezzo e la qualità delle prestazioni che si impegnano a fornire, quanto per ciò che concerne i risarcimenti finanziari loro spettanti in caso di rottura unilaterale del contratto;
- 2) I professionisti del turismo, per quanto dipende da loro, devono preoccuparsi, in cooperazione con le autorità pubbliche, della sicurezza, della prevenzione degli incidenti, della tutela sanitaria e dell'igiene alimentare di quanti ricorrono ai loro servizi; allo stesso modo devono assicurare l'esistenza di sistemi assicurativi e di assistenza adeguati; accettare l'obbligo di rendere conto, secondo le modalità previste dai regolamenti nazionali, e di versare un indennizzo equo in caso di mancato rispetto dei loro obblighi contrattuali;
- 3) I professionisti del turismo, per quanto dipende da loro, devono contribuire al pieno soddisfacimento culturale e spirituale dei turisti e permettere loro, durante i viaggi, di praticare la propria fede religiosa;
- 4) Le autorità pubbliche degli Stati di provenienza e dei Paesi d'accoglienza, in collaborazione con i professionisti interessati e le loro associazioni, devono assicurare la messa in atto dei meccanismi necessari al rimpatrio dei turisti in caso di fallimento delle imprese che hanno organizzato i loro viaggi;
- 5) I governi hanno il diritto -e il dovere -in particolare nei casi di crisi, di informare i loro cittadini delle condizioni difficili, o anche dei pericoli, che potrebbero incontrare in occasione dei loro viaggi all'estero; spetta a loro quindi fornire tali informazioni senza arrecare danno in modo ingiustificato o esagerato all'industria turistica dei paesi d'accoglienza e agli interessi dei loro operatori; il contenuto di eventuali avvertenze dovrà pertanto essere previamente discusso con le autorità dei paesi d'accoglienza e con i professionisti interessati; le raccomandazioni formulate saranno strettamente proporzionate alla gravità delle situazioni reali e limitate alle aree geografiche in cui risulti comprovata una situazione di insicurezza; tali raccomandazioni dovranno essere attenuate o annullate non appena il ritorno alla normalità lo consentirà;
- 6) La stampa, in particolare la stampa turistica specializzata, e gli altri media, compresi i moderni mezzi di comunicazione elettronica, devono diffondere un'informazione onesta ed equilibrata sugli avvenimenti e le situazioni che possono influire sui flussi turistici; hanno altresì l'impegno di fornire indicazioni precise e affidabili ai consumatori di servizi turistici; a questo scopo devono essere sviluppate e utilizzate anche le nuove tecnologie della comunicazione e del commercio elettronico che, così come la stampa e i media, non devono in alcun modo favorire il turismo sessuale;

Articolo 7

Diritto al turismo

- 1) La possibilità di accedere, direttamente e personalmente, alla scoperta delle ricchezze del pianeta costituisce un diritto aperto ugualmente a tutti gli abitanti del mondo; la partecipazione sempre più estesa al turismo nazionale e internazionale deve essere considerata come una delle migliori espressioni possibili della crescita continua del tempo libero e nessun ostacolo deve essere frapposto sul suo cammino;
- 2) Il diritto al turismo per tutti deve essere visto come corollario del diritto al riposo e allo svago, e specialmente di quello ad una limitazione ragionevole della durata del lavoro ed a congedi periodici retribuiti, ai sensi dall'articolo 24 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dall'articolo 7.d del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali;
- 3) Il turismo sociale, e in particolare il turismo associativo, che penDette l'accesso di un numero sempre più grande di persone allo svago, ai viaggi e alle vacanze, deve essere promosso con il sostegno delle autorità pubbliche;
- 4) Il turismo delle famiglie, dei giovani, degli studenti, degli anziani e dei porta- tori di handicap deve essere incoraggiato e facilitato;

Articolo 8

Libertà dei movimenti turistici

- 1) I turisti e i visitatori, nel rispetto del diritto internazionale e delle legislazioni nazionali, devono beneficiare della libertà di circolare all'interno del proprio paese e da uno Stato all'altro, in conformità all'articolo 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo; essi devono poter accedere ai luoghi di transito e di soggiorno così come ai siti turistici e culturali senza eccessive formalità o discriminazioni;
- 2) I turisti ed i visitatori devono vedersi riconosciuta la facoltà di utilizzare tutti i mezzi di comunicazione disponibili, interni ed esterni; devono beneficiare di un rapido e facile accesso ai servizi amministrativi, giudiziari e sanitari locali e porsi liberamente in contatto con le autorità consolari del paese da cui provengono in conformità alle convenzioni diplomatiche vigenti;
- 3) I turisti e i visitatori devono beneficiare degli stessi diritti dei cittadini de1 paese visitato per quanto riguarda la riservatezza dei dati e delle informazioni relativi alla loro persona, in modo particolare quando queste informazioni sono conservate in fonDa elettronica;
- 4) Le procedure amministrative relative all'attraversamento delle frontiere, stabilite dagli Stati o risultanti da accordi internazionali, quali i visti, o le formalità sanitarie e doganali, devono essere adattate in modo da facilitare al massimo la libertà dei viaggi e l'accesso della maggior parte delle persone al turismo internazionale; devono essere incoraggiati gli accordi tra gruppi di paesi al fine di armonizzare e semplificare queste procedure; devono essere progressivamente eliminate o corrette le imposte e gli oneri specifici che penalizzano l'industria turistica e ne danneggiano la competitività;
- 5) I viaggiatori devono poter disporre, nella misura in cui la situazione economica del paese da cui provengono lo permetta, di una quantità di moneta convertibile necessaria ai loro spostamenti;

Articolo 9

Diritti dei lavoratori e degli imprenditori dell'industria turistica

- 1) I diritti fondamentali dei lavoratori salariati e autonomi dell'industria turistica e delle attività connesse, devono essere garantiti dalla supervisione delle amministrazioni nazionali e locali, sia dei loro stati di provenienza che dei loro paesi di accoglienza, con particolare attenzione, tenuto conto delle limitazioni specifiche legate ai ritmi stagionali della loro attività, alla dimensione globale della loro industria e alla flessibilità spesso richiesta dalla natura stessa del loro lavoro;
- 2) I lavoratori salariati e autonomi dell'industria turistica e delle attività connesse hanno il diritto e il dovere di acquisire una formazione iniziale e continua adeguata; deve essere garantita loro un' idonea protezione sociale; per quanto possibile deve essere limitata la precarietà dell'impiego; ai lavoratori stagionali del settore deve essere proposto uno statuto particolare, specialmente per quanto riguarda la loro protezione sociale;
- 3) Ogni persona fisica e giuridica, ove dimostri di possedere le capacità e le qualificazioni necessarie, si deve veder riconoscere il diritto a esercitare un' attività professionale nel campo del turismo, in conformità alla legislazione nazionale vigente; gli imprenditori e gli investitori -

specialmente nell'ambito delle piccole e medie imprese -devono vedersi riconoscere il libero accesso al settore turistico con un minimo di restrizioni giuridiche o amministrative;

4) Gli scambi di esperienza offerti ai quadri e ai lavoratori, stipendiati o meno, di paesi differenti, contribuiscono allo sviluppo dell'industria turistica mondiale; essi dovranno essere agevolati, per quanto possibile, nel rispetto delle legislazioni nazionali e delle convenzioni internazionali applicabili;

5) Le imprese multinazionali dell'industria turistica, fattore insostituibile di solidarietà nello sviluppo e di dinamismo negli scambi internazionali, non devono abusare delle posizioni di predominio che talvolta detengono; devono evitare di diventare il veicolo di trasmissione dei modelli culturali e sociali che vengono artificialmente imposti alle comunità d'accoglienza; in cambio della libertà di investimenti e operazioni commerciali che deve essere loro pienamente riconosciuta, esse devono impegnarsi nello sviluppo locale evitando che un rimpatrio eccessivo dei loro profitti o l'induzione delle importazioni possano ridurre il loro contributo alle economie in cui operano;

6) La collaborazione e la creazione di rapporti equilibrati tra imprese dei paesi di partenza e paesi di arrivo concorrono allo sviluppo sostenibile del turismo e ad una ripartizione equa dei benefici derivanti dalla sua crescita;

Articolo 10

Applicazione dei principi del Codice Mondiale di Etica del Turismo

1) Gli operatori pubblici e privati dello sviluppo turistico collaborano nell'applicazione dei presenti principi ed esercitano un controllo sulla loro effettiva applicazione.

2) I responsabili dello sviluppo turistico riconoscono il ruolo delle istituzioni internazionali, in primo luogo dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, e delle organizzazioni non governative competenti in materia di promozione. e di sviluppo del turismo, della tutela dei diritti dell'uomo, dell'ambiente e della salute, nel rispetto dei principi generali del diritto internazionale.

3) Gli stessi responsabili manifestano l'intenzione di sottoporre, a scopo di conciliazione, le dispute relative all'applicazione o all'interpretazione del Codice Mondiale di Etica del Turismo ad un organismo terzo imparziale denominato Comitato Mondiale di Etica del Turismo.